



CITTÀ DI MANFREDONIA

PROVINCIA DI FOGGIA

“REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”

Aggiornamento alle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, L.R. n. 36 del 05/12/2016, D.G.R. n. 1399 del 02/08/2018, D.G.R. n. 2446 del 21/12/2018 e Decreto del MITE n.383 del 06.10.2022

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18/04/2023.

Sommario

Art. 1 - Principali riferimenti legislativi e normativi	3
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 – Oggetto e limiti	10
Art. 4 - Impianti soggetti	10
Art. 5 - Soggetti Responsabili	11
5.1 Responsabile dell'impianto termico	11
5.2 Terzo responsabile dell'impianto termico	13
5.3 Manutentore	13
5.4 Conduuttore	14
Art. 6 - Compilazione dei libretti d'impianto	14
Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici.	14
Art. 8 - Controllo di efficienza energetica.	16
Art. 9 - Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.	17
Art. 10 - Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica	17
Art. 11 - Bollino	18
Art. 12 - Accertamenti e Ispezioni	19
12.1 Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni	19
12.2 Oggetto dell'ispezione a cura dell'Autorità competente	19
12.3 Accertamenti	20
12.4 Frequenza delle ispezioni	21
12.5 Esecuzione delle ispezioni	22
12.6 Impianti termici o generatori disattivati	25
12.7 Situazioni particolari	26
12.8 Tariffe delle ispezioni.	26
Art. 13 - Catasto degli impianti termici	27
Art. 14 - Attività di Formazione e di Informazione	28
Art. 15 - Relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici	28
Art. 16 – Sanzioni	28
Art. 17 – Ravvedimento operoso	30
Art. 18 - Entrata in vigore - Norma di rinvio e transitoria	30
TABELLA A	31
TABELLA B	32
TABELLA C	33
TABELLA E	34
TABELLA F	35
CODICI DIFFORMITÀ	35
MODULISTICA	38

Art. 1 - Principali riferimenti legislativi e normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei

consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.

- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero UNI 10389-1:2009: Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.
- Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"
- D.G.R. Regionale 2 agosto 2018, n. 1399 legge Regionale 5 dicembre 2016, N. 36 "Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla "Catasto energetico regionale". Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.
- D.G.R. Regionale 21 dicembre 2018, n. 2446 legge Regionale 5 dicembre 2016, N. 36, N. 36 Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici. Rettifica dell'Allegato A e della Tabella A dell'Allegato B) di cui alla D.G.R. n. 1399 del 02.08.2018.
- D.Lgs. n. 48 del 10.06.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione

energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2020.”

- Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.383 del 06.10.2022 “*Emergenza energetica: nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale*”

Art. 2 - Definizioni

1. **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli *accertamenti* e delle *ispezioni* o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **bollino:** attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico, stabilito dall’Autorità competente di cui al precedente punto 2, versato dal manutentore.
4. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
5. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
5. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
6. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
7. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;
8. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento *dell'impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
9. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

10. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione* e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
11. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'*impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
12. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
13. **generatore di calore o caldaia:** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;
14. **gradi giorno** di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
15. **impianto termico:** impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
16. **impianto termico di nuova installazione:** è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di *impianto termico*;
17. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
18. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato;
19. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
20. **manutenzione:** insieme degli interventi, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato,

necessari per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e *manutenzione* degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'*impianto termico*;
23. **occupante**: è chiunque, pur non essendone *proprietario*, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. **organismo esterno**: è il soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
25. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)**: è il personale esperto incaricato dalle *Autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 nonché quelli di cui all'art. 6 della L.R. n.36/2016. L'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
26. **pompa di calore**: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
27. **potenza termica convenzionale**: di un *generatore di calore* è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
28. **potenza termica del focolare**: di un *generatore di calore* è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
29. **potenza termica utile nominale**: *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento;
30. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
31. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli

amministratori;

32. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore/manutentore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
33. **rapporto di prova** è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;
34. **rendimento di combustione** o *rendimento termico convenzionale* di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;
35. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
36. **rendimento di produzione medio stagionale:** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. **rendimento termico utile** di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*;
38. **responsabile dell'impianto termico:** *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
39. **ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in *impianti termici* individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco dall'*impianto termico* centralizzato;
40. **scheda identificativa dell'impianto:** è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata *all'autorità competente* o *all'organismo esterno* dal responsabile dell'impianto;

41. servizi energetici degli edifici:

- a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. **servizio responsabile**, il servizio del Comune di Manfredonia individuato ai sensi dell'art.4, L.n. 241/1990, incaricato della attuazione del presente regolamento e competente all'istruttoria degli adempimenti da esso disciplinati, è il Dirigente del Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile".

43. **soggetto esecutore**: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

44. **sostituzione di un generatore di calore**: è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

45. **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- a) prodotto dalla *combustione*;
- b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

46. **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento"**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

47. **terzo responsabile dell'impianto termico**: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della *manutenzione* e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

48. **unità cogenerativa**: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. **unità di micro-cogenerazione:** unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
50. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di *rendimento* di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Art. 3 – Oggetto e limiti

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni sugli impianti termici* degli edifici riguardanti lo stato di *esercizio* e *manutenzione* ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza del Comune di Manfredonia (nel seguito *Autorità Competente*).
2. *L'autorità competente* può effettuare le *ispezioni*, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un *organismo esterno* avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013; l'*organismo* dovrà dimostrare di non aver nel tempo abilitazioni al D.M. n.37/2008 (ex Legge 46/90) lettere C, D, E sia in forma propria sia in qualsiasi altra forma associativa.
3. Ai sensi del DPR n.412/93 *l'esercizio degli impianti termici è consentito nei seguenti limiti:*

ZONA CLIMATICA	D
GRADI GIORNO	1494 GG
ALTEZZA LIVELLO MARE	5 m
LIMITI MASSIMI ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI	12 ORE GIORNALIERE 01 NOVEMBRE – 15 APRILE

4. Ai sensi del Decreto del MITE n. 383 del 06.10.2022 i limiti per l'esercizio degli impianti termici sono stati modificati in 11 ore giornaliere ed il periodo intercorre tra l'8 novembre ed il 7 aprile.
5. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DPR 74/2013 i valori massimi della temperatura ambiente durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 2.
6. Ai sensi dell'art. 3 c. 2 del DPR 74/2013 i valori massimi della temperatura ambiente durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Art. 4 - Impianti soggetti

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, tutti gli "impianti termici" individuali o centralizzati, installati sul territorio di Manfredonia, destinati alla climatizzazione invernale di singoli immobili o edifici di potenza termica utile nominale maggiore di 10 KW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.
2. A specifica di quanto stabilito nella definizione di *impianto termico*, si precisa che non sono considerati impianti termici, gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998 prot. n. 206312).

3. In ottemperanza di quanto previsto all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, ad integrazione dell'attività d'ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione, degli impianti di climatizzazione, possono essere altresì soggetti alle disposizioni del presente regolamento, salvo ulteriori integrazioni della modulistica e dell'iter procedurale da parte del Dirigente del "Servizio Responsabile", la verifica della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici previsto all'art. 1. comma 44, Legge 23 agosto 2004, n. 239, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 40/04 dell'ALEG e s.m.i..

Art. 5 - Soggetti Responsabili

5.1 Responsabile dell'impianto termico

1. La persona fisica o giuridica titolare della responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:
 - l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
 - l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
 - il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
 - il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.
2. Il Responsabile dell'impianto termico è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.
In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:
 - a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 3 c. 3,4,5 e 6 del presente Regolamento;
 - b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
 - c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
 - d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del presente Regolamento avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
 - e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del presente Regolamento, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
 - f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
 - g) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
 - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto;

- i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
- h) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 40. del paragrafo definizioni;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
 - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- i) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico;
 - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;
- j) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo "Accertamenti e Ispezioni" firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.
- k) Al termine dell'occupazione è fatto obbligo al conduttore in locazione di consegnare al proprietario o al subentrante l'originale del libretto di impianto prescritto all'articolo 11 comma 9. del D.P.R. n. 412/93, debitamente aggiornato con eventuali allegati. In mancanza sarà obbligo del proprietario assolvere a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento oltre che a corrispondere le sanzioni previste.
3. Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile.
4. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
5. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
6. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'eventuale atto di **assunzione di responsabilità** da parte del terzo anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 74/2013, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.
7. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche minime previste dalla legislazione vigente (D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n.

311/2006, D.P.R. n. 74/2013, L.R. n. 36/2016, ecc.). Terminata la locazione il proprietario risponde dell'onere e delle connesse responsabilità del mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente da parte dell'occupante uscente.

5.2 Terzo responsabile dell'impianto termico

1. Il Terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a questi ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, deve:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati;
- f) nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
- g) comunicare tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5.3 Manutentore

1. Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni con attrezzatura idonea, certificata e tarata, così come previsto dalla normativa.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento;
- d) redigere e firmare in due copie cartacee il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo di cui una copia va consegnata al

responsabile dell'impianto ed una trattenuta per sé, oltre a trasmettere telematicamente il rapporto al soggetto esecutore;

- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

5.4 Conduttore

Il Conduttore, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Art. 6 - Compilazione dei libretti d'impianto

1. Gli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" - per brevità "Libretto di impianto" (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 5), conforme ai modelli di cui al D.M. del 10/02/2014.
2. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità resa secondo il modello di cui all'allegato I di cui all'articolo 7 del D.M. 37/2008, comprensiva degli allegati obbligatori. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, (scheda 1 dell'allegato I D.M. 10/02/2014), firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. n. 412/93. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal manutentore in occasione delle operazioni periodiche programmate di controllo e manutenzione deve essere conservato presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici.

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite, da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e

la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.

2. Laddove la tipologia dell'impianto lo richieda, in quanto utilizzi gas fluorurati ad effetto serra di cui al D.P.R. 43 del 2012, le imprese devono possedere inoltre l'apposita certificazione F-Gas.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.
5. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008 nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
6. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte iscritte alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, abilitate ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 alla lettera c (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas (alla lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso). Per gli impianti composti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta che ne effettua la manutenzione e l'installazione deve essere certificato come previsto dal D.P.R. n. 43/2012 In ottemperanza al D.Lgs. n. 28/2011, il manutentore di sistemi che prevedano l'integrazione con fonti di energia rinnovabili come apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e termici deve aver sostenuto con profitto apposito corso formativo e di aggiornamento (qualifica FER). Chi intraprende l'attività è in possesso della qualifica FER automaticamente, tranne per coloro che dal 4 agosto 2013 abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica, ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera c) del DM 37/2008 (cioè tramite titolo o attestato di formazione professionale). Questi ultimi dovranno seguire il corso FER obbligatorio di 80 ore.
7. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite precedentemente sull'impianto. Ai fini di un costante aggiornamento del catasto degli impianti termici comunale resta comunque obbligatorio da parte del manutentore di cui all'art. 5.3, trasmettere al soggetto esecutore competente il rapporto di controllo e manutenzione con le stesse modalità previste al successivo art. 9, comma 1 del presente regolamento.
8. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, il manutentore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi

conservato e allegato al libretto di impianto. Nel rapporto il manutentore, oltre a elencare le operazioni eseguite, deve indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire la sicurezza dell'impianto, distinguendole fra "raccomandazioni" (l'impianto può comunque restare in funzione) e "prescrizioni" (l'impianto non può restare in servizio fino a che le stesse non siano state eseguite).

9. Le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dovranno essere intervallate da almeno 180 (centottanta) giorni a cavallo degli anni termici consecutivi, fatta salvo le operazioni di manutenzione straordinaria.

Art. 8 - Controllo di efficienza energetica.

1. Come stabilisce l'art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 - a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo D.Lgs. n. 192/2005;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Il controllo di efficienza energetica, di cui all'art 9 c. 2 del D.P.R. n. 74/2013, deve essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni delle scadenze temporali riportate nella Tab. A.
3. In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) conformi ai modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
4. Una copia del Rapporto (RCEE), di cui all'art 9 c. 2 del D.P.R. n. 74/2013, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto cui al comma 1, art. 6 del presente regolamento; una copia viene trattenuta dal manutentore e una copia trasmessa telematicamente, a cura del manutentore o terzo responsabile, al Catasto impianti termici, con la scadenza indicata nella tabella A.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. n. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella Tab. E del presente Regolamento.
6. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
7. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 9 - Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

1. In qualunque occasione venga redatto il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore o terzo responsabile, in forma digitale al Catasto degli Impianti Termici con la procedura indicata all'art. 13 entro e non oltre il termine di 45 gg dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto. La mancata trasmissione dell'RCEE da parte del manutentore che ha eseguito la manutenzione comporterà l'addebito dell'ispezione prevista dalla tabella D.
2. Inoltre, in occasione delle scadenze di cui alla Tabella A del presente Regolamento, il rapporto di controllo di efficienza energetica è corredato dal bollino di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, all'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato nella Tabella B del presente Regolamento.
4. Il pagamento del contributo avverrà esclusivamente da parte dei manutentori ed è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.
5. La trasmissione dei rapporti di efficienza energetica con l'acquisizione dei bollini può, in ogni caso, avvenire anche per il tramite delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano comunale/regionale. Il rapporto tra il richiedente il servizio e l'Associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti (Autorità competente/Impresa Manutentrice/Associazione di Categoria).
6. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come stabilito nella Tabella E del presente Regolamento, o nel caso venga riscontrata dal manutentore un'anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, lo stesso sarà automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi a carico del responsabile dell'impianto secondo quanto riportato nella Tabella D del presente Regolamento. **Analogamente, l'impianto è assoggettato a visita ispettiva qualora l'invio telematico del rapporto di controllo di efficienza energetica sia stato omesso, risulti tardivo o se ne evinca il mancato rispetto delle corrette cadenze manutentive. L'addebito dei costi di ispezione sarà a carico del responsabile dell'impianto qualora esso stesso sia responsabile del verificarsi delle condizioni oggetto di visita ispettiva, diversamente il responsabile di impianto potrà eventualmente rivalersi sul manutentore.**

Art. 10 - Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica

1. Il manutentore per poter trasmettere in via telematica i rapporti di controllo degli impianti termici con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento, deve iscriversi nell'apposito elenco istituito dall'Autorità competente e gestito dal Soggetto Esecutore. Sarà sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa tra il Comune di Manfredonia, l'Organismo Incaricato, le Associazioni di categoria dei Consumatori e degli Installatori, che prevede l'assunzione di obblighi da parte dello stesso manutentore, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a quelli massimi concordati. A tal fine il manutentore deve presentare al *Soggetto Esecutore* la seguente documentazione:
 - Istanza di autorizzazione all'uso del Catasto impianti termici;
 - Certificato della Camera di Commercio con abilitazione all'installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lettere C ed E dell'art. 1 del D.M. 37/2008;
 - elenco strumenti utilizzati e relativi certificati di taratura;

- D.U.R.C.;
 - Polizza assicurativa, con primaria impresa di assicurazione, che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di 500.000 Euro.
 - Eventuali patentini e/o certificazioni di abilitazione.
2. I manutentori successivamente iscritti nell'apposito elenco, riceveranno un nome utente e password (codice d'accesso) per registrarsi sul sito internet dedicato per le trasmissioni on-line della documentazione tecnica riguardante il controllo degli impianti termici effettuato con le modalità di cui al presente Regolamento.
 3. Il software per la trasmissione dei rapporti di controllo in ogni caso segnalerà al manutentore le eventuali non conformità.
 4. I manutentori hanno l'obbligo di trasmettere la documentazione richiesta prima della loro scadenza per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica dei rapporti di controllo tecnico degli impianti termici.
 5. Qualora in sede di ispezione venga riscontrato il mancato invio, da parte della ditta di manutenzione, di un rapporto di controllo di efficienza energetica e vengano altresì riscontrate ulteriori difformità nella documentazione, il Comune di Manfredonia, per il tramite del Soggetto esecutore, provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 192/05 e ad effettuare la segnalazione alla Camera di Commercio.

Art. 11 - Bollino

1. Come stabilito all'art.10, del D.P.R. 74/2013 e ai sensi dell'art. 4, c. 6, della L.R. n. 36/2016, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del "Catasto degli impianti termici", è prevista la corresponsione del contributo di cui alla Tabella B del presente Regolamento, versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, in base alla tipologia dell'impianto corrispondente.
2. Tale contributo resta, quello statuito da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Sezione competente, a sistema a regime sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.
3. Il pagamento dei Bollini deve essere effettuato delle ditte di manutenzione abilitate e/o Associazioni di Categoria dei manutentori esclusivamente on-line nel sistema del Catasto attraverso lo strumento del portafoglio digitale (PagoPA).
4. L'acquisizione dei bollini può altresì essere effettuata da parte delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui il manutentore intenda avvalersi. Tali Associazioni di categoria saranno all' uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'Associazione di Categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti.
5. Qualora l'acquisizione avvenga da parte di una Associazione, quest' ultima provvederà a caricare il titolo direttamente nel portafoglio elettronico del manutentore nel cui interesse il titolo è stato acquistato.
6. Il costo del bollino, ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. n. 74/2013, è a carico dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente stesso senza "l'applicazione di costi aggiuntivi".
7. I contributi dei Bollini, ravvedimenti ed ispezioni saranno utilizzati per finanziare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici compreso le attività di efficientamento energetico degli immobili comunali.

Art. 12 - Accertamenti e Ispezioni

12.1 Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

1. Come stabilisce l'art. 9 c.1 del DPR n. 74/2013, l'Autorità competente effettua gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non minore di 12 KW, e/o per la produzione acqua calda sanitaria di pari potenza, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
2. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi *potenza termica utile nominale* non minore di 10 kW;
 - b) impianti *a ciclo frigorifero* con *potenza termica utile nominale*, in uno dei due servizi (*riscaldamento/raffrescamento*) non minore di 12 kW.
 - c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
3. **Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o diversamente risultino trasmessi al Catasto privi di Bollino, saranno automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità Competente, con addebito degli oneri a carico del responsabile dell'impianto (Tabella D), che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.**
4. Ai sensi dell'art. 9 c. 5 del DPR n. 74/2013, in caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 2, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C dello stesso decreto e dovrà dimostrare di non aver nel tempo abilitazioni al D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) lettere C, D, E sia in forma propria sia in qualsiasi altra forma associativa.
5. Il Comune o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento documentale di tutta la documentazione pervenuta e, qualora ne rilevino la necessità, invieranno un avviso di accertamento nel quale saranno indicate le non validità e le omissioni, nonché gli adeguamenti ritenuti necessari alla loro eliminazione, presso gli utenti finali.
6. Qualora il responsabile dell'impianto faccia pervenire, nei tempi indicati nel suddetto avviso, documentazioni o certificazioni idonee al superamento o alla integrazione della documentazione risultata non valida o dimostri di aver effettuato gli adeguamenti richiesti, la posizione dell'Utente sarà dichiarata sanata.

12.2 Oggetto dell'ispezione a cura dell'Autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. L'attività di ispezione, è da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., e art. 9 D.P.R. n. 74/2013.
3. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori (il comune o l'organismo incaricato) si avvalgono della figura dell'ispettore di impianti termici
4. *L'ispettore*, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.
5. Con tale ispezione si dovrà inoltre verificare l'aspetto della sicurezza e cioè accertare che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, con le modalità previste nella Delibera 40/04 dell'AEEG e s.m.i.
6. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell'apposito rapporto di prova, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato.
7. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.
8. Le ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità Competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 5364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.
9. L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate. Con riferimento ai casi di "Rifiuto di Accesso" si provvederà a comunicare al competente Servizio Responsabile il nominativo degli utenti che hanno vietato ai verificatori l'ingresso ai luoghi dove è installato l'impianto. Il Servizio Responsabile provvederà a comunicare la data del nuovo controllo al responsabile dell'impianto o al titolare dell'appartamento, se diverso dal primo, che nel contempo, sarà posto al corrente che, in caso di reiterato rifiuto, potranno ravvisarsi gli estremi della fattispecie di cui all'art. 340 Codice Penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) ed essere disposta la sospensione della fornitura del gas naturale da parte dell'impresa di distribuzione su richiesta del Comune.
10. Laddove, in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia municipale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione immediata della fornitura di gas all'azienda distributrice.

12.3 Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), o a combustibile solido di potenza utile nominale complessiva compresa tra 10 e 20 kW, destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, *l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE)* inviato, al *soggetto esecutore, dal manutentore o terzo responsabile* è sostitutivo dell'ispezione. Il Comune o l'organismo incaricato, nell'arco temporale della durata di validità dei rapporti RCEE pervenuti, potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, ispezioni a campione presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di

legge e della veridicità delle dichiarazioni pervenute, fatte comunque salve le ispezioni a campione di cui al paragrafo 12.4 del presente regolamento.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:
 - a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37 /08;
 - b) altre anomalie e/o difformità, il *soggetto esecutore* programma un'immediata ispezione con addebito;
 - c) difformità tra i dati in possesso del *soggetto esecutore* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

12.4 Frequenza delle ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, come stabilisce l'art. 9 c. 9 del DPR n. 74/2013, l'Autorità competente effettuerà ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse. Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) impianti per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità
 - b) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE);
 - c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - g) gli impianti, di cui all'articolo 8 comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.Lgs.n.192/2005;
 - h) per gli impianti di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, fermo restando quanto previsto all'art.10.3, comma I, verranno comunque effettuate ispezioni a campione nella quota massima del 2%, ogni 2 anni. Tale campione sarà selezionato assicurando il rispetto di criteri di equità, trasparenza e distribuzione territoriale. In caso di buon esito dell'ispezione a campione, l'onere relativo resterà a carico dell'autorità competente;

2. La Tabella C del presente regolamento riporta schematicamente gli accertamenti e la cadenza delle ispezioni sugli impianti termici.

12.5 Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'*impianto termico* è preannunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposita cartolina di avviso (raccomandata a/r o posta elettronica certificata PEC), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non superiore a due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'ispezione.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data comunicata di cui al punto precedente, per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso verrà addebitato l'importo maggiorato pari al 50% del costo ispettivo riportato nella Tabella D del presente Regolamento a titolo di rimborso spese per "mancata ispezione"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione dell'*ispettore*, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche, oltre ad applicare le previste sanzioni amministrative.
5. Il *responsabile dell'impianto*:
 - a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
 - b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore previa intesa col manutentore stesso;
 - c) dovrà mettere a disposizione dell'*ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;
 - le istruzioni riguardanti la *manutenzione* di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37 /08;
 - nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
 - l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile;
 - d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'*ispettore*.
6. *L'ispettore*
 - a) deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente paragrafo;
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*;
 - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;
 - 6) compilare il *rapporto di prova*, di cui una copia sarà consegnata al *responsabile dell'impianto* e l'altra sarà trasmessa al *soggetto esecutore*;
 - 7) registrare i risultati delle ispezioni nel Catasto di cui assume la responsabilità;
- b) non deve:
- 1) eseguire interventi sull'impianto;
 - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:
- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;
 - 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
 - 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - 4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti.
7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore*, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.
8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'*accertamento* della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.
10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore.
11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati tabella E del presente Regolamento, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla *conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito.
12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il *rendimento di combustione* entro i limiti fissati dalla tabella E del presente Regolamento il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato

dall'ispettore. E comunicarlo all'autorità Competente, accompagnato dal rapporto di controllo e di efficienza energetica (RCEE) con bollino.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto la comunicazione attestante la sostituzione del generatore di calore sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..
14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità *dell'impianto termico* rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 gg. per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *manutentore* trasmette al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.
15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.
16. Nel caso in cui l'ispezione di cui al comma 14 e al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.
17. I dati relativi ai controlli effettuati saranno trasmessi, in forma digitale dall'ispettore direttamente al data base del Catasto Impianti e per conoscenza al Servizio Responsabile o all'organismo incaricato dal Comune.
18. Requisiti per verificatori e soggetti terzi
 - a) In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato C al D.P.R. n. 74 /2013, nonché quelli di cui all'art. 6 della L.R. n. 36/2016, l'Amministrazione in tal caso deve stipulare con l'organismo un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.
 - b) L'ispettore deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. n. 74/2013, nonché quelli previsti all'art. 6 della L.R. n. 36/2016. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'Ente preposto competente stipula un'apposita convenzione.
 - c) L'affidamento dell'incarico diretto di ispettore ad eventuali professionisti esterni, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente comma 3, avverrà tramite sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico contenente le condizioni generali e particolari cui deve sottostare il professionista.
 - d) Le incompatibilità delle figure imprenditoriali collegate agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato "C" al D.P.R. n. 74/ 2013, nonché quelli previsti all'art. 6 della L.R. n. 36/2016. L'Amministrazione comunale stabilisce inoltre che è incompatibile il ruolo di ispettore/verificatore con quello di manutentore/installatore, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo d'ispettore/verificatore i soggetti che nei cinque anni precedenti alla campagna di ispezione hanno svolto l'attività di manutenzione/installazione nel suddetto Comune di Manfredonia.

- e) Devono essere garantite l'indipendenza e la terzietà dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica nè rapporti di interesse, diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
- f) L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
- g) L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
- h) L'affidamento degli accertamenti e delle ispezioni ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 2 art. 9 del D.l.gs. n. 192/05 e ss.mm.ii.. I verificatori esterni, nominati dal Comune o dall'organismo incaricato dal Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento.

12.6 Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalla Legge n. 10/91 e dal D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. n. 551/99 e dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013, i seguenti impianti:
 - a) impianti privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;
 - b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile dell'impianto.
2. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto (apposizione di sigilli etc.).
3. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, indipendentemente dalla potenza dello stesso, devono trasmettere al *soggetto esecutore*, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico, resa sotto forma di atto notorio (allegandovi dichiarazione resa sotto forma di atto notorio del manutentore abilitato), annotando la data di disattivazione sul libretto d'impianto e allegando copia. La comunicazione dovrà, in ogni caso e comunque, essere inviata nel periodo di consegna della **dichiarazione**, ai fini dell'aggiornamento continuo del catasto degli impianti termici.
4. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto (RCEE) al *soggetto esecutore* accompagnato dall'apposito Bollino.
5. Il Comune si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.
6. Nel caso in cui, a seguito del controllo, si accerti la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, fermo restando la segnalazione all'autorità competenti, al responsabile dell'impianto sarà addebitato il costo del controllo d'ufficio come indicato nella Tab. D.
7. Nel caso di impianto disattivato per il quale il responsabile non abbia inviato la comunicazione, come già specificato al comma 3, lo stesso sarà soggetto ad ispezione con addebito a carico del responsabile d'impianto.

8. Qualora un immobile sia soggetto ad interventi di ristrutturazione che comportano l'inutilizzo dell'impianto, o l'impianto risulti non funzionante, lo stesso dovrà essere disattivato e comunicato come al comma 3 del presente articolo, allegando i necessari titoli edilizi presentati.
9. Qualora l'impianto risulti in attesa di interventi necessari al ripristino del funzionamento entro le scadenze previste per l'esecuzione della manutenzione lo stesso dovrà essere disattivato e comunicato come al comma 3 del presente articolo.
10. Le mancate comunicazione previste e nei termini di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo comporteranno automaticamente l'ispezione d'ufficio con oneri a carico dell'utente.

12.7 Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota procedendo all'accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo. Il *responsabile dell'impianto*, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, dovrà procedere alla regolarizzazione entro 30 giorni corrispondendo l'onere del controllo nella misura indicata nella Tab. B per ogni generatore.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza *dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico*, l'ispettore annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la Dichiarazione di dismissione dell'impianto termico o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese delle ispezioni con addebito di cui alla Tabella D del presente Regolamento.
4. Se in fase di accertamento o ispezione, l'ispettore/verificatore rileva delle irregolarità (infrazioni) al presente regolamento e alle normative vigenti, lo stesso, ai sensi della L. n. 689/1981, è obbligato a redigere un processo verbale di accertamento dell'infrazione (vedi Tabella G) cui fa seguito la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Detto verbale di accertamento dell'infrazione sarà allegato al "**Rapporto di prova**", che sarà sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto o suo delegato, al quale sarà rilasciata una copia.
5. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che è consegnato al Soggetto Esecutore e successivamente notificato all'interessato.
6. La manutenzione ed il controllo di efficienza energetica degli impianti termici collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o, comunque, provvisti di approvvigionamento, anche se non utilizzati, deve essere eseguita, con la cadenza di cui alla tabella A, in quanto comunque possono essere messi in funzione in qualsiasi momento.

12.8 Tariffe delle ispezioni.

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota procedendo all'accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, dovrà procedere alla regolarizzazione entro 30 giorni corrispondendo l'onere del controllo nella misura indicata nella Tab. B per ogni generatore.
2. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica **reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo "Controllo di efficienza**

energetica" e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.

3. Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.
4. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del Responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
5. Eventuali ispezioni su impianti condominiali effettuate a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto {art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/ 93) sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica; l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l' ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del condominio se l' ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità. Quanto sopra fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni a carico del Responsabile dell'impianto.
6. Le tariffe di ispezione con addebito sono definite nella Tabella D del presente atto.
7. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.
8. Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.P.R. n. 412/93, in caso di richiesta, da parte dell'utente, di verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenza dell'impianto.
9. **Gli impianti per i quali non risulta trasmesso il RCEE entro i termini stabiliti dal ravvedimento, sono inderogabilmente sottoposti ad ispezione d'ufficio con addebito degli oneri a carico del responsabile dell'impianto; qualora prima della data fissata per l'ispezione quest'ultimo trasmetta il RCEE allegando il versamento del costo pari al 50% di quello previsto nella tabella D, la visita ispettiva non avrà luogo. La trasmissione del solo RCEE sprovvisto dell'allegato versamento darà luogo comunque all'ispezione d'ufficio con addebito pieno del costo di cui alla tabella D.**

Art. 13 - Catasto degli impianti termici

1. Il Comune di Manfredonia attraverso il *Soggetto Esecutore* istituisce e gestisce il catasto degli *impianti termici* fruibile on-line, improntato a criteri di omogeneità e coerenza sull'intero territorio comunale anche relativamente alle procedure telematiche di comunicazione e gestione dei dati relativi agli impianti termici censiti. Tutti i dati raccolti attraverso gli RCEE, rapporti di prova ed attività di verifica, opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati nel catasto impianti.
2. Nel suddetto catasto i manutentori, tramite il *soggetto esecutore*, registrano gli impianti termici secondo le indicazioni del presente Regolamento. Gli impianti iscritti nel catasto comunale sono dotati di Codice Identificativo e Targa.
3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (*responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore*). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
4. Il catasto deve permettere la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle *autorità competenti* da parte dei soggetti preposti (*libretto di impianto, scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.*).
5. Gli utenti attraverso il "Portale Dei Cittadini", hanno la possibilità di controllare lo stato del proprio impianto autonomamente.
6. Nell'ambito della gestione del catasto, le autorità competenti saranno tenute:

- a far confluire i dati relativi agli impianti censiti localmente, nel catasto energetico regionale;
 - a caricare tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore al mese solare;
 - a validare le dichiarazioni, i rapporti di controllo, le installazioni ed i dati inseriti da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.
7. Il catasto deve consentire anche la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto che, una volta firmati, potranno essere trasmessi anche in up-load, con lo stesso sistema, in sostituzione della trasmissione cartacea.
8. Ai sensi dell'art. 9 del D.l.gs 192/05 e s.m.i. al fine di costituire o di completare il catasto degli impianti il comune di Manfredonia, può richiedere alle società distributrici di combustibile e/o di energia per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi. Ulteriori dati possono essere richiesti, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, INAIL, Gestore Rete elettrica, Gestore Rete gas, ecc..

Art. 14 - Attività di Formazione e di Informazione

1. *L'autorità competente attraverso il soggetto esecutore provvede, in accordo con le Associazioni di Categoria del settore impiantistico*, a progettare ed effettuare, una campagna di informazione strutturata e reiterata nel tempo che consenta all'utenza così come alle imprese di manutenzione di comprendere non solo la nuova normativa ma anche il ruolo e le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del presente Regolamento.
2. Il Comune di Manfredonia, in un quadro di azioni che vede l'Ente Locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, curerà, nelle forme più efficaci, attività d'informazione alla popolazione, relativa agli obblighi connessi con la corretta gestione degli impianti termici.
3. Il Comune di Manfredonia, anche attraverso l'organismo affidatario, metterà a disposizione della cittadinanza una struttura in grado di fornire ogni tipo di informazione inerente il servizio di verifica degli impianti termici.

Art. 15 - Relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici

1. Al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento delle attività di controllo degli impianti, entro il 31 Gennaio di ogni anno, le autorità competenti trasmettono alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali della Regione Puglia una relazione dettagliata con indicazione degli impianti sottoposti a controllo nel corso delle campagne attivate nell'anno precedente. La relazione deve contenere l'elencazione degli impianti sottoposti ad accertamento, con tutti i relativi dati come riportati nel RCEE.
2. Allo stesso modo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.

Art. 16 – Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. (Tabella G) si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della

Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

2. Le sanzioni previste sono dettagliatamente riportate nella tabella (COD.DIFFORMITA) del presente regolamento.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente. L'autorità competente è il comune di Manfredonia nelle sue articolazioni funzionali competenti in materia.
4. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico.
5. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista l'autorità competente diffida il responsabile di impianto a effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida, l'autorità competente provvede a irrogare la sanzione.
6. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze tecniche in ordine alla manutenzione e conduzione in sicurezza degli impianti l'autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato all'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dal D.Lgs. n. 192/2005 rispetto all'importo totale calcolato proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza e, al contempo, obbliga il soggetto responsabile a dare attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi entro il termine previsto, l'autorità competente applica il restante importo della sanzione.
7. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. n. 689/1981, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
8. Per tutte le sanzioni il titolare dell'azione è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.
9. Il dirigente del Settore Ambiente, sulla base dell'accertamento contenuto nel verbale di ispezione, procederà alla contestazione della violazione tramite notifica dei suoi estremi nei termini previsti dall'art. 14 L. n. 689/81, chiedendo altresì il pagamento in ragione di quanto espressamente indicato per ogni specifica violazione. Qualora non sia effettuato il pagamento previsto entro 60 gg. dall'avvenuta notifica, il Dirigente, in conformità all'art. 18 L. n. 689/81, provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento contenente l'importo dovuto per la violazione, nonché le spese del procedimento con indicazione degli estremi del conto corrente postale e/o bancario su cui effettuare il versamento. Trascorsi i 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza senza che sia stata versata la somma ingiunta e senza che sia stata proposta l'impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere utilizzati dagli enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni (art. 8 comma 12 legge Regionale n. 36/2016).

Art. 17 – Ravvedimento operoso

1. Le manutenzioni degli impianti termici devono essere eseguite improrogabilmente entro e non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza prevista dalla tabella A. Le manutenzioni potranno ancora essere effettuate dopo il 31° giorno ed entro il 90° giorno versando il ravvedimento così come quantificato nella tabella F. Il pagamento del ravvedimento, a carico dell'utente a mezzo pagoPA dovrà essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre 10 gg dalla data di esecuzione della manutenzione. Il mancato pagamento del ravvedimento entro i termini innanzi indicati comporterà automaticamente l'ispezione d'ufficio con oneri a carico dell'utente.
2. Le manutenzioni degli impianti termici devono essere trasmesse improrogabilmente entro e non oltre il 45° giorno dalla data di esecuzione della manutenzione. Le manutenzioni potranno ancora essere trasmesse dopo il 46° giorno ed entro il 90° giorno versando il ravvedimento così come quantificato nella tabella F. Il pagamento del ravvedimento, a carico del manutentore, sarà effettuato attraverso il portale. Oltre il 90 giorno l'impianto sarà sottoposto automaticamente ad ispezione d'ufficio con i costi, indicati nella tab. D, a carico dell'utente che potrà eventualmente rivalersi sul manutentore.

Art. 18 - Entrata in vigore - Norma di rinvio e transitoria

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà in ogni caso riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991, del D.P.R. n. 412/1993, del D.P.R. n. 551/99, D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., D.M. 10.02.2014 della L.R. n. 36/2016 e DGR 2446/2018.
2. Le modifiche introdotte al regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 13.10.2021 entrano in vigore con il compimento delle formalità di pubblicazione del presente atto.

Art. 19 - Norma di cedevolezza

- 1.- Le disposizioni del presente regolamento inerenti alla quantificazione degli importi relativi ai bollini ed alle sanzioni applicabili in presenza di illeciti amministrativi devono intendersi automaticamente sostituite da eventuali nuove e diverse disposizioni dettate in materia dalla Regione Puglia.

TABELLA A
Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Valore del Bollino Verde In Euro	Tipo di rapporto controllo efficienza energetica
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10≤P<35	1	20	Rapporto tipo 1
		35≤P<100	1	32	
		100≤P<350	1	99	
		P≥350	1	157	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10≤P<35	2	20	Rapporto tipo 1
		35≤P<100	2	55	
		100≤P<350	2	126	
		P≥350	2	208	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12≤P<35	2	28	Rapporto tipo 2
		35≤P<100	2	48	
		100≤P<350	2	126	
		P≥350	2	208	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	12≤P<35	2	27	Rapporto tipo 2
		35≤P<100	2	45	
		100≤P<350	2	87	
		P≥350	2	146	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	12≤P<35	2	34	Rapporto tipo 2
		35≤P<100	2	58	
		100≤P<350	2	116	
		P≥350	2	192	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	12≤P<35	4	54	Rapporto tipo 3
		35≤P<100	4	91	
		100≤P<350	4	190	
		P≥350	4	293	
Impianti cogenerativi	Microgenerazione e cogenerazione	P _e l<50	4	110	Rapporto tipo 4
		50≤P _e l<1000	2	165	
		P _e l≥1000	2	251	
P – Potenza termica utile nominale					
P _e l - Potenza elettrica nominale					

P - Potenza termica utile

P_el - Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014).

Valore e cadenza del bollino

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Valore del Bollino Verde In Euro
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P < 35$	20
		$35 \leq P < 100$	32
		$100 \leq P < 350$	99
		$P \geq 350$	157
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P < 35$	20
		$35 \leq P < 100$	55
		$100 \leq P < 350$	126
		$P \geq 350$	208
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P < 35$	28
		$35 \leq P < 100$	48
		$100 \leq P < 350$	126
		$P \geq 350$	208
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$12 \leq P < 35$	27
		$35 \leq P < 100$	45
		$100 \leq P < 350$	87
		$P \geq 350$	146
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$12 \leq P < 35$	34
		$35 \leq P < 100$	58
		$100 \leq P < 350$	116
		$P \geq 350$	192
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$12 \leq P < 35$	54
		$35 \leq P < 100$	91
		$100 \leq P < 350$	190
		$P \geq 350$	293
Impianti cogenerativi	Microgenerazione e cogenerazione	$P_e < 50$	110
		$50 \leq P_e < 1000$	165
		$P_e \geq 1000$	251

TABELLA C

Cadenza delle ispezioni (art.9 c.9 DPR 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100%
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	$10 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferire a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$20 \leq P < 100$	Ispezioni ogni 4 anni
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	$12 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	$P \geq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

TABELLA D

Tariffe ispezioni con addebito

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150
	$35 \leq P < 100$	250
	$100 \leq P < 350$	350
	$P > 350$	400
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	350
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400
	$P_{el} \geq 1000$	600

TABELLA E**Valori minimi consentiti del rendimento di combustione**

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87 + 1,5 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	Dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$80 + 2 \text{ Log Pn}$

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

TABELLA F

Costi relativi al ravvedimento per manutenzioni effettuate con ritardo dal 31 al 90 gg successivo rispetto alla scadenza prevista per l'esecuzione della manutenzione con efficienza energetica:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Contributo in €
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10≤P<35	20,00
		35≤P<100	32,00
		100≤P<350	99,00
		P≥350	157,00
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10≤P<35	20,00
		35≤P<100	55,00
		100≤P<350	126,00
		P≥350	208,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12≤P<35	28,00
		35≤P<100	48,00
		100≤P<350	126,00
		P≥350	208,00
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	12≤P<35	27,00
		35≤P<100	45,00
		100≤P<350	87,00
		P≥350	146,00
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	12≤P<35	34,00
		35≤P<100	58,00
		100≤P<350	116,00
		P≥350	192,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	12≤P<35	54,00
		35≤P<100	91,00
		100≤P<350	190,00
		P≥350	293,00
Impianti cogenerativi	Microgenerazione e cogenerazione	P _e < 50	110,00
		50 ≤ P _e < 1000	165,00
		P _e ≥ 1000	251,00

Tabella G

ELENCO DELLE NON CONFORMITA' DOCUMENTALI RISCONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI AUTONOMI E CENTRALIZZATI, ALIMENTATI CON COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO.			TABELLA SANZIONI								Tempo massimo per adeguamento e/o per trasmettere Documentazione/Dichiarazione/trasmisione, ecc.	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE	SANZIONI PREVISTE DALLE NORME	
NON CONFORMITA' DOCUMENTALI E O MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI PROFESSIONALI			Responsabile Impianto o Terzo Resp.				OPERATORE/MANUTENTORE								
Cod. Generale	Cod. Rapp. Ispez.		P< 35 KW	35≤ P≤ 116 KW	116<P≤ 350 KW	P>350 KW	P< 35 KW	35≤ P≤ 116 KW	116<P≤ 350 KW	P>350 KW					
D1	7.a	Assenza delle operazione di controllo e manutenzione da parte del proprietario o conduttore dell'immobile, dell'ammi.re del Condominio o dell'eventuale terzo responsabile (art. 7, comma 1 - D.Lgs. 192/2005)	€ 500,00	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00					30 gg		art.7 DPR 74/2013→ Sanz. D.Lgs 192 - art. 15 c. 5 e L.R. 36/2016 art. 8, c. 3	500 - 3000	
D2	7.b	Mancata redazione o compilazione non corretta del rapporto di manutenzione R.C.E.E. o RCM da rilasciare all'utente debitamente sottoscritto, dopo le operazioni di manutenzione di cui all'art. 7, c. 2 D.Lgs. 192/2005					€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	sanzione diretta		art.8 c.5- DPR 74/2013, → Sanz. D.Lgs 192 - art. 15 c. 6 e L.R. 36/2016 - art. 8, c. 4	1000 - 6000	Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza.
D3	4.a	Assenza libretto d'impianto (modelli secondo il D.M. 10/02/2014)	€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 600,00					60 gg		art.7, c. 5 - DPR 74/2013, Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. a)	100 - 600	
D4	4.b	Libretto d'impianto non compilato durante le operazioni di controllo e manutenzione o non compilato correttamente					€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 600,00	60 gg		art.7, c. 5 - DPR 74/2013, Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. a)	100 - 600	
D5		Mancato invio della scheda identificativa dell'impianto all'ente di controllo (allegato al libretto d'impianto)per ogni nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione generatore di calore					€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 600,00	30 gg		DPR 412/93 - art. 11, c. 11 → Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. b	100 - 600	Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza.
D7		Mancata comunicazione all'ente di controllo di nomina, revoca o decadenza incarico di terzo responsabile d'impianto, o di variazione di consistenza o della titolarità dell'impianto, nei tempi previsti dall'art. 6 c.5 del D.P.R. 74/2013 (rispett.te: Nomina entro 10gg, revoca o decadenza entro 2gg.), utilizzando il modello in appendice allegato al libretto di impianto.	€ 100,00	€ 200,00	€ 350,00	€ 600,00					10 gg		art. 6 c.5 del D.P.R. 74/2013 - D.M. del 10/02/2014→ Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. c	100 - 600	
D8		Mancata comunicazione all'ente di controllo, da parte dell'amministratore di Condominio, della nomina, revoca o dimissioni incarico di amministratore di condominio (entro 2-10 gg)	€ 100,00	€ 200,00	€ 350,00	€ 600,00					10 gg		art. 6 c.5 del D.P.R. 74/2013 →Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. e	100 - 600	
D9	4.c	Assenza della dichiarazione di conformità dell'impianto o documento equivalente per mancato rilascio della stessa da parte dell'installatore (ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37)					€ 25,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00	60 gg		Art. 7 comma 1, D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 → Sanz. Art. 15 comma 1, D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. <Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500	Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza.
D10	4.c	Assenza della dichiarazione di conformità dell'impianto per indisponibilità temporanea (dichiarazione rilasciata dall'istallatore ma non presentata dal resp. dell'impianto al momento dell'ispezione) per un tempo superiore al tempo concesso dall'ente di controllo (60 gg.) per fornire suddetta Dichiarazione di conformità o dichiarazione equivalente.	€ 25,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00					60 gg (Tempo max per trasmettere la documentazione x evitare l'applicazione della sanzione)	Prescrizione dell'ispettore + Dichiarazione del resp. dell'impianto	Art. 7 comma 1, D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. <Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500	
D12		Assenza formale (forma scritta firmata) di accettazione e assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile dell'impianto da consegnare al proprietario (da indicare nella scheda 3 del libretto d'impianto).					€ 25,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00	30 gg		DPR 412/93 - art. 11, c. 1 - Legge 10/91 art. 34, c. 5 - D.Lgs 192 - art. 15 c. 5 - art.6 c.3 del D.P.R. 74/2013). <Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500	
D13		Mancato possesso di requisiti di terzo responsabile e/o non abilitato ad effettuare installazioni/manutenzioni e controlli su impianti termici					€ 25,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00	30 gg		D.P.R. 412/1993 art.1 - DPR 551/99 art. 7, D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, art. 3-4 - DPR 74/2013, art. 6 c.1 → Sanz. D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 art. 15 c. 2 - <Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500	
D14		Mancato possesso dell'apposito patentino per la conduzione impianti termici con potenza nominale superiore a 232 KW (art.287 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)							€ 46,00	€ 46,00	30 gg		art.288 - c. 7 D.Lgs 152/2006	15 - 46	
D15		Mancato possesso di requisiti di terzo responsabile per impianti termici con potenza nominale superiore a 350 KW per la quale è necessario possedere certificazione ai sensi della UNI EN ISO 9000 per attività specifica o iscrizione all'albo nazionale costruttori - categoria gestione a manutenzione impianti, attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.					€ 25,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00	30 gg		DPR 551/1999 art. 7 e s.m.i. E D.P.R. 74/2013 art. 6, c. 8. - <Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500	
SAE-16	9.c	Rendimento di combustione inferiore al minimo di legge (UNI 10389) per cause imputabili al Responsabile d'impianto	€ 516,46	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.582,28					30 gg		Art. 31, c. 1, Legge 10/91 → Sanz. art. 34, comma 5, Legge 10/91	516,46 - 2582,28	
SAE-17		Gravi difformità sulla linea di alimentazione combustibile (fuori norma);									30 gg + Diffida all'uso		Legge 1083 del 6/12/1971 art.5	103 - 2065	
SAE-26		Mancato rispetto del D.Lgs 152 /2006 (rendimento di combustione inferiore ai limiti consentiti e conduzione errata degli impianti per P>35 KW) per cause imputabili al manutentore					€ 516,46	€ 1600,00	€ 2582,00		30 gg		art.288 - D.Lgs 152 /2006 (sanz. da €.516 a €. 2582)		
SAE-27		Mancato rispetto dei valori limite di emissione di cui a all'art. 286, comma 1 del D.Lgs 152 /2006		€ 516,46	€ 1600,00	€ 2582,00	€ 516,46	€ 1600,00	€ 2582,00		30 gg		art.288 - D.Lgs 152 /2006 (sanz. da €.516 a €. 2582)		
SAE-28		Mancato rispetto dell'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione di calore e di termoregolazione dell'impianto centralizzato al fine di ripartire le spese in conformità dell'art.9, comma 5, lettera d, del D.Lgs 102/2014 (a carico del responsabile dell'impianto o terzo responsabile)	€ 500,00	€ 800,00	€ 1500,00	€ 2000,00					60 gg		art.16-c. 8 D.Lgs 102 /2014 (sanz. da €.500 a €. 2500)		
SAE-29		Mancata installazione di contabilizzazione del calore e relativa termoregolazione all'interno della singola unità immobiliare ai sensi del D.Lgs 102/2014 Art. 9 comma 5 lettera b) e c) - (a carico del singolo condomino ove obbligato)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00					60 gg		art.16-c. 6 e c. 7 D.Lgs 102 /2014 (sanz. da €.500 a €. 2500)		

Modalità di adeguamento delle anomalie riscontrate	
1.	Nel caso siano riscontrate, all'atto del controllo, una o più non conformità alle vigenti normative in materia di impianti termici, al responsabile dell'impianto potrà essere concesso, a giudizio dell'ispettore, un tempo di adeguamento per la messa a norma non superiore a 60 giorni.
2.	Il tempo di adeguamento sarà direttamente commisurato alla complessità degli interventi da eseguire ed inversamente alla pericolosità delle anomalie riscontrate.
3.	Il numero di giorni concessi per procedere all'adeguamento sarà riportato sul verbale.
4.	Ad adeguamento eseguito, il responsabile dovrà dare comunicazione all'Ufficio Verifiche ImpiantiTermici del Comune di Manfredonia inviando, tramite Raccomandata A/R o amezzo PEC, la "Dichiarazione di adeguamento dell'impianto termico" rilasciata dall'ispettore al momento del controllo.
5.	La dichiarazione dovrà essere debitamente firmata e compilata in ogni sua parte. Ove necessario o specificatamente richiesto, alla "dichiarazione di adeguamento dell'impianto termico", dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto.

CODICI DIFFORMITÀ

ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ PIU' FREQUENTI RICONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI AUTONOMI A GAS (ED ALTRI APPARECCHI A GAS) CON POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kW INSTALLATI ALL'INTERNO DI ABITAZIONI.			
CODICE	NON CONFORMITÀ	CODICE	NON CONFORMITÀ
A1	Presenza di apparecchi di tipo A ,di cottura e B e assenza ventilazione permanente nel locale	A10	Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, non contigui a locali abitati
A2	Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con ventilazione permanente insufficiente	A11	Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, contigui a locali abitati
A3	Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con sistema ventilazione ostruito	A12	Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.) in cui scaricano apparecchi di tipo B o viceversa
A4	Errata ubicazione (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo A o B	A13	Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irregolari o posizionati in modo non regolare.
A5	Errata ubicazione (esempio autorimessa ecc..) di apparecchi a gas di tipo B o C	A14	Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irregolari o posizionati in modo non regolare.
A6	Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di apparecchi di tipo C	A15	Linea di adduzione gas irregolare
A7	Rigurgito di fumi in ambiente da apparecchi di tipo B	A16	Mancanza del rubinetto di intercettazione generale del gas all'interno dell'abitazione
A8	Presenza di caminetti, aspiratori ecc.. che, in funzione, provocano rigurgiti fumi in ambiente da apparecchi di tipo B	A17	Mancanza del rubinetto intercettazione del gas a monte dell'apparecchio
A9	Termostato fumi, presente in origine, che risulta cortocircuitato o manomesso	A18	Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B

ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ PIU' FREQUENTI RICONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILE LIQUIDO O GASSOSO AVENTI UNA POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE O UGUALE A 35 kW.			
CODICE	NON CONFORMITÀ	CODICE	NON CONFORMITÀ
C1	Ubicazione del locale centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge	C9	Interruttore elettrico generale esterno assente o non accessibile
C2	Accesso alla centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge	C10	Assenza del rubinetto di intercettazione manuale esterno (dove previsto)
C3	Apertura di areazione del locale caldaie assente	C11	Rigurgiti di fumi nel locale ove sono presenti apparecchi a tiraggio naturale
C4	Apertura di areazione del locale caldaie insufficiente	C12	Presenza di perdite nei condotti di scarico di apparecchi a tiraggio forzato
C5	Apertura di areazione del locale caldaie collocata in modo errato (non consente di evitare eventuali formazioni di sacche di gas)	C13	Dall'esame visivo risultano perdite di combustibile liquido

C6	Assenza degli strumenti antincendio	C14	Dall'esame visivo risultano perdite di fluido termovettore
C7	Manutenzione dei sistemi antincendio non effettuata	C15	Pratica INAIL non effettuata o non presente
C8	Segnaletica di sicurezza assente o incompleta	C16	C.P.I. non presente (ove richiesto)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445)

Spett.le: Comune di Manfredonia (Fg)
Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche
Ufficio 6.6.2 – Impianti termici

Oggetto: Dichiarazione di impianto condominiale – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

Dichiara che l'impianto termico dell'unità immobiliare ubicata in:

Comune di _____ località _____

via _____ n° _____

è costituito da un impianto termico centralizzato, alimentato a: _____

L'attuale amministratore di condominio/terzo responsabile dell'impianto centralizzato è:

Il Condominio è costituito da n. _____ appartamenti e n. _____ uffici/ esercizi commerciali

Data _____

Il Dichiarante _____

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'Art.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

*Spett.le: Comune di Manfredonia (Fg)
Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche
Ufficio 6.6.2 – Impianti termici*

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°74
Terzo responsabile.**

Il sottoscritto (nome e cognome)
legale rappresentante della ditta
con sede in vian°
Comune Prov.
numero registro ditte
numero d'ordine albo artigiani.....

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del DPR 16 aprile 2013, n° 74, la

DELEGA REVOCA

della responsabilità dell'esercizio, manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici in qualità di terzo responsabile per gli impianti indicati nel modulo allegato.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

Allegati:

- 1 - Certificato CCIAA
- 2 – Copia Patentino Conduttore (nei casi previsti)
- 3 – Fotocopia Documento Riconoscimento
- 4 - Copia della Delega o Revoca Firmata dal Titolare Impianto, per ciascun impianto.

Comunicazione ai sensi della Legge 675/96 (tutela dei dati personali)

Si informa che i dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di Manfredonia (Fg) verranno inseriti e custoditi all'interno degli archivi (cartaceo ed informatico) ed utilizzati esclusivamente nel rispetto della Legge 675/96.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

*Spett.le: Comune di Manfredonia (Fg)
Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche
Ufficio 6.6.2 – Impianti termici*

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell' Art. 11 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n°551 e ss.mm.ii.
Installazione nuovo impianto**

Il sottoscritto (nome e cognome)

legale rappresentante della ditta

con sede in vian°

Comune Prov.

numero registro ditte

numero d'ordine albo artigiani

ai sensi dell'articolo 11 del DPR 21 dicembre 1999, n°551

COMUNICA

con la presente la installazione di un nuovo/i impianto/i termico/i.

A tale scopo allega, per ogni impianto, copia delle schede identificative, tratte dal libretto di cui all'allegato I del D.M. 10/02/2014 e secondo quanto prescritto all'art.11 del DPR 412/93.

Precisa inoltre che è stato eseguito il rilevamento dei parametri di combustione, con esito positivo.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

Comunicazione ai sensi della Legge 675/96 (tutela dei dati personali)

Si informa che i dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di Manfredonia (Fg) verranno inseriti e custoditi all'interno degli archivi (cartaceo ed informatico) ed utilizzati esclusivamente nel rispetto della Legge 675/96.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

Spett.le: Comune di Manfredonia (Fg)
Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche
Ufficio 6.6.2 – Impianti termici

Oggetto: Dichiarazione di impianto dismesso – Codice Impianto _____

Il responsabile dell'impianto

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

In qualità di responsabile (proprietario od occupante) dell'impianto termico in oggetto richiamato,

dichiara che

lo stesso è stato dismesso in data: _____

e che attualmente l'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare ubicata in Manfredonia via _____ n° _____

è privo di generatore di calore

Il manutentore

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

In qualità di tecnico manutentore dell'impianto termico in oggetto richiamato,

dichiara che

lo stesso è stato dismesso in data: _____

e che attualmente l'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare ubicata in Manfredonia via _____ n° _____

è privo di generatore di calore

Data _____

Il Responsabile _____

Il Manutentore _____

- Allegare fotocopia documento riconoscimento

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

Spett.le: Comune di Manfredonia (Fg)
Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche
Ufficio 6.6.2 – Impianti termici

Oggetto: Dichiarazione di impianto disattivato – Codice Impianto _____

Il responsabile dell'impianto

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

In qualità di responsabile (proprietario od occupante) dell'impianto termico in oggetto richiamato,

dichiara che

l'impianto termico posto nell'unità immobiliare ubicata a Manfredonia in
via _____ n° _____

è stato disattivato in data: _____

Il manutentore

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

In qualità di tecnico manutentore dell'impianto termico in oggetto richiamato,

dichiara che

l'impianto termico posto nell'unità immobiliare ubicata a Manfredonia in
via _____ n° _____

è stato disattivato in data: _____

Data _____

Il Responsabile _____

Il Manutentore _____

➤ Allegare fotocopia documento riconoscimento

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

Spett.le: Comune di Manfredonia (Fg)
Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche
Ufficio 6.6.2 – Impianti termici

Oggetto: Dichiarazione di impianto riattivato – Codice Impianto _____

Il responsabile dell'impianto

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

In qualità di responsabile (proprietario od occupante) dell'impianto termico in oggetto richiamato,

dichiara che

l'impianto termico posto nell'unità immobiliare ubicata a Manfredonia in
via _____ n° _____

è stato riattivato in data: _____

Il manutentore

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

In qualità di tecnico manutentore dell'impianto termico in oggetto richiamato,

dichiara che

l'impianto termico posto nell'unità immobiliare ubicata a Manfredonia in
via _____ n° _____

è stato riattivato in data: _____

Data _____

Il Responsabile _____

Il Manutentore _____

- Allegare fotocopia documento riconoscimento

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

*Spett.le: Comune di Manfredonia (Fg)
Settore 6° – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio 6.6 – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche
Ufficio 6.6.2 – Impianti termici*

Oggetto: Comunicazione del Terzo Responsabile - ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°74 e ss.mm.ii. – Variazione di consistenza e/o titolarità di impianto termico

Il sottoscritto (nome e cognome)

legale rappresentante della ditta

con sede in vian°

Comune Prov.

numero registro ditte

numero d'ordine albo artigiani.....

ai sensi dell'articolo 6 del DPR 16 Aprile 2013, n° 74

COMUNICA

in qualità di terzo responsabile incaricato, l'avvenuta variazione della:

Consistenza di impianto termico (*)

A tale scopo allega alla presente, per ogni impianto, copia delle schede identificative del libretto di impianto (all.1 D.M. 10/02/2014) precedente e successiva ai lavori di modificazione.

Titolarità di impianto termico

A tale scopo allega alla presente il modulo riepilogativo delle variazioni intervenute.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

(*) Per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW la suddetta comunicazione deve essere inviata solo in caso di mera sostituzione del generatore